

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1749/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1750/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1751/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1752/87 della Commissione, del 23 giugno 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 7**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1753/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole 10**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1754/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi seme di patate per la campagna 1987/1988 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86 12**
- Regolamento (CEE) n. 1755/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 13
- Regolamento (CEE) n. 1756/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) 15
- Regolamento (CEE) n. 1757/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 16
- Regolamento (CEE) n. 1758/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1759/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87	19
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

87/327/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) ...** 20
-

Avviso importante (vedi pagina 3 di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1749/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 giugno 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	19,24	200,17
10.01 B II	Frumento duro	55,79	255,74 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	47,79	173,98 ⁽³⁾
10.03	Orzo	46,08	197,26
10.04	Avena	103,68	151,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	7,41	181,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	46,08	136,09
10.07 B	Miglio	46,08	146,09 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,13	187,96 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	46,08	51,49 ⁽⁶⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	42,63	295,93
11.01 B	Farine di segala	82,60	259,27
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	100,31	410,23
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	43,08	317,42

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1750/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 giugno 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1751/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	45,04	
	(b) altri	44,75	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4504
	B. Zuccheri greggi:		
	II. altri:		
	(a) zuccheri canditi	41,43 ⁽¹⁾	
	(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4504
	(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,43 ⁽¹⁾	
	(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/87 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1987****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata ;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	28,97	1 246	226,14	60,12	200,81	4 491	22,45	43 468	67,73	20,28
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	120,13	5 167	937,55	249,28	832,54	18 622	93,08	180 214	280,82	84,10
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	41,22	1 772	322,69	85,59	285,00	6 316	32,06	61 054	96,57	29,13
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	12,38	532	96,65	25,69	85,83	1 919	9,59	18 579	28,95	8,67
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	54,23	2 332	423,29	112,54	375,88	8 407	42,02	81 364	126,79	37,97
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	40,67	1 748	318,40	84,46	281,22	6 232	31,63	60 243	95,28	28,74
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	353,23	15 193	2 756,74	732,99	2 447,99	54 757	273,70	529 896	825,74	247,29
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	110,49	4 752	862,30	229,27	765,72	17 128	85,61	165 750	258,29	77,35
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	28,32	1 220	221,09	58,81	196,63	4 381	21,99	42 649	66,32	19,62
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	22,87	983	178,52	47,46	158,53	3 546	17,72	34 316	53,47	16,01
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	74,15	3 195	578,86	153,99	514,81	11 470	57,58	111 664	173,65	51,37
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	26,65	1 146	208,00	55,30	184,70	4 131	20,65	39 982	62,30	18,65
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	234,85	10 101	1 832,86	487,34	1 627,58	36 406	181,97	352 310	549,00	164,41
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	30,12	1 297	235,77	62,60	208,56	4 628	23,41	44 668	70,60	21,14
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	236,48	10 171	1 845,63	490,73	1 638,92	36 660	183,24	354 764	552,83	165,55
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	133,44	5 739	1 041,48	276,91	924,83	20 687	103,40	200 191	311,95	93,42
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	135,44	5 837	1 057,28	281,25	940,29	20 950	105,18	203 951	317,17	93,82
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	64,70	2 783	504,98	134,26	448,42	10 030	50,13	97 066	151,25	45,29
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	53,33	2 293	416,22	110,66	369,60	8 267	41,32	80 005	124,67	37,33
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41 938	7 660,46	2 022,11	6 757,62	146 689	760,37	1 437 668	2 279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	31,34	1 350	245,33	65,13	217,02	4 816	24,36	46 478	73,46	21,99
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	70,01	3 011	546,40	145,28	485,20	10 853	54,25	105 028	163,66	49,01
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	38,83	1 670	303,09	80,59	269,15	6 020	30,09	58 260	90,78	27,18
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	61,33	2 638	478,65	127,27	425,04	9 507	47,52	92 006	143,37	42,93
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbuccie e sedani a coste	20,53	883	160,27	42,61	142,32	3 183	15,91	30 807	48,00	14,37
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3 185	582,47	153,85	512,38	11 235	57,94	109 532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	52,96	2 278	413,35	109,90	367,05	8 210	41,04	79 454	123,81	37,07
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	39,14	1 683	305,50	81,23	271,28	6 068	30,33	58 723	91,50	27,40
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	74,44	3 202	581,01	154,48	515,94	11 540	57,68	111 682	174,03	52,11
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	130,50	5 613	1 018,52	270,81	904,45	20 231	101,12	195 779	305,08	91,36
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	95,60	4 112	746,74	198,46	664,05	14 837	74,12	143 693	223,54	66,52

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	45,66	1964	356,36	94,75	316,45	7078	35,38	68 500	106,74	31,96
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	22,44	965	175,17	46,57	155,55	3479	17,39	33 671	52,46	15,71
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	67,22	2891	524,62	139,49	465,86	10 420	52,08	100 842	157,14	47,06
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	72,47	3117	565,63	150,39	502,28	11 235	56,16	108 726	169,42	50,73
2.60.3	08.02.28	08.02 B I	— Clementine	54,22	2330	423,14	112,43	375,96	8 413	41,99	81 451	126,71	38,01
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	63,84	2746	498,28	132,48	442,47	9 897	49,47	95 778	149,25	44,69
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	40,12	1725	313,11	83,25	278,04	6 219	31,08	60 186	93,78	28,08
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grape-fruits », freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	37,54	1 614	293,02	77,91	260,20	5 820	29,09	56 325	87,77	26,28
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	61,94	2 664	483,42	128,53	429,28	9 602	47,99	92 923	144,80	43,36
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	159,98	6 881	1 248,57	331,98	1 108,73	24 800	123,96	239 999	373,99	112,00
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	178,14	7 662	1 390,31	369,67	1 234,60	27 616	138,03	267 243	416,44	124,71
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	101,92	4 360	796,49	210,24	702,62	15 251	79,05	149 480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	55,73	2 397	434,99	115,65	386,27	8 640	43,18	83 613	130,29	39,02
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	64,26	2 764	501,55	133,35	445,38	9 962	49,79	96 408	150,23	44,99
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	87,08	3 745	679,64	180,71	603,52	13 499	67,47	130 640	203,57	60,96
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	110,05	4 733	858,94	228,38	762,73	17 061	85,28	165 103	257,28	77,05
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	127,96	5 503	998,64	265,52	886,79	19 836	99,15	191 957	299,12	89,58
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	95,70	4 113	746,82	198,43	663,55	14 849	74,12	143 756	223,65	67,09
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	76,58	3 294	597,71	158,92	530,77	11 872	59,34	114 892	179,03	53,61
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	110,57	4 753	862,87	229,27	766,67	17 157	85,64	166 095	258,40	77,52
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5 608	1 024,49	270,43	903,74	19 617	101,69	192 269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	25,61	1 101	199,88	53,14	177,50	3 970	19,84	38 422	59,87	17,93
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	38,47	1 654	300,26	79,83	266,63	5 964	29,81	57 716	89,93	26,93
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	64,94	2 793	506,88	134,77	450,11	10 068	50,32	97 432	151,82	45,46
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegreane	47,87	2 048	374,10	98,75	330,01	7 163	37,13	70 209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	250,32	10 766	1 953,59	519,44	1 734,79	38 804	193,96	375 516	585,16	175,24
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	217,60	9 353	1 697,99	451,17	1 508,67	33 763	168,53	326 848	508,50	152,54
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	350,50	15 075	2 735,47	727,33	2 429,10	54 335	271,59	525 808	819,36	245,38

REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 6,considerando che, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3548/85 ⁽⁴⁾, la ripartizione in base alle circoscrizioni del numero di aziende contabili in Spagna e in Portogallo non è stata effettuata per l'esercizio contabile 1987 e seguenti; che occorre pertanto completare detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, le tabelle riguardanti la Spagna e il Portogallo sono modificate come segue:

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili	
		esercizi	
		1987	1988
	SPAGNA		
500	Galicia	700	1 050
505	Asturias	500	590
510	Cantabria	260	280
515	País Vasco	300	350
520	Navarra	460	420
525	La Rioja	500	430
530	Aragón	500	630
535	Cataluña	610	820
540	Baleares	360	310
545	Castilla-León	1 950	2 070
550	Madrid	80	90
555	Castilla-La Mancha	940	970
560	Comunidad Valenciana	1 000	1 080
565	Murcia	350	390
570	Extremadura	800	760
575	Andalucía	2 400	2 440
580	Canarias	290	320
	Totale Spagna	12 000	13 000
	PORTOGALLO		
610	Entre Douro e Minho e Beira Litoral	450	580
620	Trás-os-Montes e Beira Interior	400	460
630	Ribatejo-Oeste	670	700
640	Alentejo e Algarve	380	430
650	Açores e Madeira	200	230
	Totale Portogallo	2 100	2 400

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 16.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'inizio dell'esercizio contabile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi seme di patate per la campagna 1987/1988 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio di previsione in funzione delle previsioni di produzione e di consumo di tuberi seme di patate in Spagna, soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi; che sono stati stabiliti i massimali indicativi per il periodo che va fino al 30 settembre 1987; che le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali; che il bilancio relativo alla campagna di commercializzazione 1987/1988 implica la fissazione del massimale indicativo indicato nel presente regolamento;

considerando che le norme generali del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 569/86, mentre le modalità di applicazione di tale meccanismo figurano nel regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli

scambi per le importazioni in Spagna di taluni tuberi seme di patate ⁽⁵⁾, ha stabilito alcune modalità di applicazione dell'MCS nel settore dei tuberi seme di patate; che è opportuno modificarlo per tener conto della fissazione annua del massimale indicativo di importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi seme di patate della categoria certificata di cui alla sottovoce ex 07.01 AI della tariffa doganale comune ammonta, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1987 e il 30 settembre 1988, a 17 818 tonnellate.

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo:

« Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 settembre di ognuno degli anni per i quali viene fissato un massimale indicativo di importazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1987****che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'ar-

ticolo 3 del regolamento (CEE) n. 552/85 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3815/85⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85, validi per le importazioni da realizzare nel terzo trimestre 1987, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 11. 1985, pag. 11.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Número del arancel aduanero común Position i den fælles toldtarif Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Κλάση του κοινού δασμολογίου CCT heading No Número du tarif douanier commun Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Nº da pauta aduaneira comum	Belgique Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark Dkr/100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δρχ/100 χγρ	España Pta/100 kg	France FF/100 kg	Ireland £ Ir/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg
01.02 A II	4 886,3	881,40	247,75	10 086,23	14 761,09	774,96	83,183	157 086	279,14	65,424
02.01 A II a) 1	9 284,0	1 674,65	470,72	19 163,72	28 046,03	1 472,44	158,045	298 463	530,39	124,304
02.01 A II a) 2	7 427,1	1 339,72	376,58	15 330,86	22 436,77	1 177,94	126,437	238 770	424,31	99,444
02.01 A II a) 3	11 140,7	2 009,58	564,87	22 996,49	33 655,29	1 766,93	189,655	358 156	636,46	149,166
02.01 A II a) 4 aa)	13 925,9	2 535,69	698,18	38 975,90	44 346,84	2 229,49	243,545	465 156	786,67	205,043
02.01 A II a) 4 bb)	15 929,2	2 885,10	803,74	37 957,55	49 251,41	2 536,73	274,387	520 764	905,62	222,503
02.01 A II b) 1	8 228,0	1 484,07	417,22	16 937,19	24 845,73	1 304,87	140,041	264 437	470,11	110,081
02.01 A II b) 2	6 582,4	1 187,26	333,77	13 549,75	19 876,59	1 043,89	112,033	211 550	376,09	88,066
02.01 A II b) 3	10 285,0	1 855,09	521,53	21 171,52	31 057,22	1 631,09	175,050	330 546	587,64	137,602
02.01 A II b) 4 aa)	12 342,0	2 247,20	618,80	34 505,42	39 294,64	1 975,84	215,822	412 187	697,24	181,654
02.01 A II b) 4 bb) 11	10 285,0	1 855,09	521,53	21 171,52	31 057,22	1 631,09	175,050	330 546	587,64	137,602
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1)	10 285,0	1 855,09	521,53	21 171,52	31 057,22	1 631,09	175,050	330 546	587,64	137,602
02.01 A II b) 4 bb) 33	14 152,1	2 566,76	712,90	35 241,68	44 094,98	2 256,82	244,737	465 259	803,26	200,440
02.06 C I a) 1	13 925,9	2 535,69	698,18	38 975,90	44 346,84	2 229,49	243,545	465 156	786,67	205,043
02.06 C I a) 2	15 929,2	2 892,77	801,18	41 265,23	49 987,86	2 543,47	276,481	526 410	902,73	228,513
16.02 B III b) 1 aa)	15 929,2	2 892,77	801,18	41 265,23	49 987,86	2 543,47	276,481	526 410	902,73	228,513

(1) La inclusión en esta subpartida estará subordinada a la presentación de un certificado expedido en las condiciones que las autoridades competentes de las Comunidades Europeas determinen.

(1) Hentførsel under denne underposition er betinget af, at der fremlægges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i De europæiske Fællesskaber.

(1) Die Zulassung zu dieser Tarifstelle ist abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzungen entspricht.

(1) Η υπαγωγή εις την διάκριση αυτήν εξαρτάται εκ της προσκομίσεως πιστοποιητικού εκδομένου καθ' όρους προβλεπόμενους παρά των αρμοδίων αρχών.

(1) Entry under this subheading is subject to the production of a certificate issued on conditions laid down by the competent authorities of the European Communities.

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.

(1) L'ammissione in questa sottovoci è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt voorgelegd hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.

(1) A admissão nesta subposição está subordinada à apresentação de um certificado emitido nas condições previstas pelas autoridades competentes das Comunidades Europeias.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1539/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1682/87 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, per le melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie), per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE)

n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽⁵⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1539/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 3. 6. 1987, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1757/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1113/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1693/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1113/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 108 del 23. 4. 1987, pag. 12.
⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1987, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,36

REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 1° giugno 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 1° giugno 1987, devono essere conformi a quelli fissati nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 1° giugno 1987, l'importo del premio è fissato a 52,459 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 1° giugno 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 1° giugno 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	24,656	12,328	2,466
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	52,459	26,230	5,246
	2. Busto o mezzo busto	36,721		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	57,705		
	4. Coscia intera o mezza coscia	68,197		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	68,197		
	bb) Pezzi disossati	95,475		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	39,344		
	2. Busto o mezzo busto	27,541		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	43,278		
	4. Coscia intera o mezza coscia	51,147		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	51,147		
	bb) Pezzi disossati	71,606		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	68,197		
	2. disossate	95,475		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	68,197		
	— disossate	95,475		

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per l'ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,876 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1987

che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS)

(87/327/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 63/226/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che gli obiettivi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE, mirano in particolare a consentire a tutti di beneficiare del grado più elevato possibile di formazione professionale, necessaria per le rispettive attività professionali, e si riferiscono anche all'ampliamento della formazione professionale per soddisfare le esigenze del progresso tecnico che collega le diverse forme di formazione professionale con gli sviluppi economici e sociali;

considerando che, in base al sesto principio della suddetta decisione, è compito della Commissione favorire gli scambi diretti tra gli specialisti della formazione professionale, per consentir loro di conoscere e di studiare le realizzazioni e le innovazioni negli altri paesi della Comunità;

considerando che il programma d'azione in materia d'istruzione contemplato nella risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio ⁽⁵⁾, del 9 febbraio 1976, ha permesso alla Commissione di attuare provvedimenti iniziali per promuovere la cooperazione tra le università nella Comunità;

considerando che il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, hanno confermato, il 3 giugno 1985, l'importanza di promuovere e d'intensificare la cooperazione interuniversitaria nella Comunità e hanno preso nota con soddisfazione del fatto che si prevede che la Commissione presenti proposte in questo settore entro la fine del 1985;

considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per rafforzare la cooperazione tecnologica a livello comunitario e per fornire le risorse umane necessarie, in particolare mediante il programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT) ⁽⁶⁾;

considerando che, il 13 marzo 1984, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'insegnamento superiore e lo sviluppo della cooperazione universitaria nella Comunità europea ⁽⁷⁾;

considerando che il 14 marzo 1984, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio ⁽⁸⁾;

⁽¹⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

⁽²⁾ GU n. C 73 del 2. 4. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 124.

⁽⁴⁾ GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 64.

considerando che, nella sessione del 28 e 29 giugno 1985, il Consiglio europeo ha approvato la relazione del Comitato ad hoc « Europa dei cittadini » e ha conferito al Consiglio e alla Commissione il mandato di assicurare, mediante azioni nell'ambito dei rispettivi poteri, l'attuazione delle proposte figuranti in tale relazione ;

considerando che, in seguito all'iniziativa del Consiglio europeo per un'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce la massima priorità alla cooperazione universitaria ;

considerando che, dopo la sessione del Consiglio europeo del giugno 1984, la Commissione ha elaborato una proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore rilasciati dopo il completamento di corsi almeno triennali di formazione (¹) ;

considerando che l'ulteriore sviluppo della Comunità dipende in gran parte dalla sua capacità di dotarsi di un numero elevato di diplomati in possesso di un'esperienza diretta di studi e di vita in un altro Stato membro ;

considerando che la competitività della Comunità sul mercato mondiale dipende dalla sua capacità di avvalersi di tutte le risorse intellettuali delle università degli Stati membri, per poter assicurare livelli di formazione quanto più elevati possibile, per il mutuo beneficio della Comunità nel suo complesso ;

considerando che si potrebbe sfruttare il potenziale intellettuale delle singole università della Comunità in modo molto più efficace istituendo una rete per incrementare la mobilità degli studenti e dei docenti universitari, nonché altre forme di cooperazione interuniversitaria in tutta la Comunità ;

considerando che al convegno sulla cooperazione universitaria nella Comunità europea, tenutosi dal 27 al 29 novembre 1985 per iniziativa del Parlamento europeo, si sono chiesti provvedimenti urgenti e più ampi per incrementare l'appoggio accordato alla cooperazione universitaria e, più particolarmente, alla mobilità degli studenti all'interno della Comunità ;

considerando che i dieci anni della fase sperimentale di aiuti finanziari della Comunità hanno fatto acquisire importanti esperienze in materia di cooperazione pratica tra università ed hanno così creato la base necessaria per le azioni previste dalla presente decisione ;

considerando che l'impegno assunto a livello comunitario per stimolare la mobilità degli studenti coinvolge anche gli Stati membri che sono chiamati ad unirsi ai lavori necessari per conseguire gli obiettivi del programma ERASMUS ;

considerando che scambi più frequenti di docenti universitari tra gli Stati membri contribuiscono anche al conseguimento dei suddetti obiettivi ;

considerando che il programma ERASMUS sostiene ed integra i provvedimenti degli Stati membri, che il Consi-

glio ed i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio il 2 giugno 1983, hanno ritenuto necessari per stimolare la mobilità nel campo dell'istruzione superiore ; che è necessario, per permettere la realizzazione ed il superamento degli obiettivi del programma ERASMUS, che gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore intensifichino gli sforzi per attuare le conclusioni comuni adottate nel corso di questa sessione ;

considerando che questo programma d'azione comporta aspetti concernenti l'insegnamento i quali possono essere considerati, nell'attuale stato di sviluppo del diritto comunitario, al di fuori dell'ambito della politica comune di formazione professionale prevista all'articolo 128 del trattato ; che questi aspetti del programma possono contribuire, insieme con gli obiettivi di formazione professionale con i quali sono strettamente connessi, allo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità ; che in questa misura il trattato non ha previsto i necessari poteri d'azione e che in proposito risulta necessaria un'azione della Comunità per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità,

DECIDE :

Articolo 1

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS), inteso ad accrescere in modo significativo questa mobilità nella Comunità ed a promuovere una maggiore cooperazione tra le università.
2. Nel contesto del programma ERASMUS, il termine « università » si riferisce a tutti i tipi di istituti d'istruzione e di formazione postsecondari che rilascino, eventualmente nell'ambito di una formazione superiore, qualifiche o titoli di tale livello, qualunque ne sia la rispettiva denominazione negli Stati membri.
3. Il programma ERASMUS è realizzato a decorrere dal 1° luglio 1987.

Articolo 2

Gli obiettivi del programma ERASMUS sono i seguenti :

- i) conseguire un notevole aumento del numero di studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, i quali effettuino un periodo di studi integrato in un altro Stato membro, affinché la Comunità possa disporre di un adeguato gruppo di persone aventi esperienza diretta della vita economica e sociale di altri Stati membri, ed assicurare al tempo stesso pari opportunità alle ragazze ed ai ragazzi beneficiari di tale mobilità ;

(¹) GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.

- ii) promuovere un'ampia e intensa cooperazione tra le università di tutti gli Stati membri;
- iii) valorizzare tutto il potenziale intellettuale delle università della Comunità, grazie ad una maggiore mobilità del personale docente e consentire così il miglioramento della qualità dell'insegnamento e della formazione impartite da dette università, per assicurare la competitività della Comunità sul mercato mondiale;
- iv) rafforzare le relazioni tra i cittadini dei diversi Stati membri, per consolidare l'idea di un'Europa dei cittadini;
- v) disporre di diplomati in possesso di un'esperienza diretta di cooperazione intracomunitaria e creare così una base su cui si possa sviluppare a livello comunitario un'intensa cooperazione in materia economica e sociale.

Articolo 3

1. La Commissione applica il programma ERASMUS conformemente all'allegato.
2. Nell'eseguire tale compito la Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro, nominati dalla Commissione su proposta dello Stato membro interessato; uno almeno dei due rappresentanti deve appartenere al mondo accademico. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consiglieri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvede al segretariato del comitato.
3. La Commissione può consultare il comitato su ogni problema relativo alla realizzazione del programma. La Commissione consulta il comitato in particolare in merito:
 - all'impostazione globale delle misure previste dal programma;
 - ai problemi di equilibrio generale relativi ai diversi tipi di azioni ed agli scambi tra gli Stati membri.

4. Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione può stabilire il termine entro cui deve essere emesso detto parere.

5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Gli importi ritenuti necessari per la realizzazione del programma ERASMUS durante il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990 ammontano a 85 milioni di ECU.

Articolo 5

La Commissione provvede a che il programma ERASMUS sia coerente con le altre azioni già programmate a livello comunitario.

Articolo 6

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, nonché al comitato consultivo per la formazione professionale ed al comitato dell'istruzione, una relazione annua sull'applicazione del programma ERASMUS.

Articolo 7

Anteriormente al 31 dicembre 1989 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella realizzazione del programma, corredata eventualmente di una proposta di adeguamento del programma stesso. Il Consiglio delibera su questa proposta entro il 30 giugno 1990.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

ALLEGATO**AZIONE N. 1****Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea**

1. La Comunità costituirà una rete europea di cooperazione universitaria intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità.

La rete europea sarà formata dalle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi per lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che riconoscono i periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine.

Gli accordi interuniversitari riguarderanno l'organizzazione della possibilità per gli studenti di un'università di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo o della qualifica accademica. Questi programmi comuni possono prevedere anche scambi di docenti nonché una cooperazione tra docenti per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero.

2. Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, le università che vi partecipano potranno ricevere aiuti annui pari mediamente a 10 000 ECU, con un massimale di 25 000 ECU. L'importo accordato sarà calcolato in base alla valutazione della stima particolareggiata che sarà presentata dalle università interessate.
3. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale insegnante ed agli amministratori delle università chiamati a rendersi in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri ed a scambiare le loro esperienze sugli ultimi sviluppi registrati nei settori di loro competenza.
4. Saranno forniti aiuti per stimolare nella Comunità una maggiore mobilità del personale insegnante, allo scopo di contribuire all'elaborazione di corsi integrati e di permettere agli insegnanti di dispensare i loro corsi nella università dei diversi Stati membri, nel contesto della rete europea.

AZIONE N. 2**Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti**

1. La Comunità instaurerà un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università definite all'articolo 1, paragrafo 2, i quali effettuino un periodo di studi in un altro Stato membro. Nello stabilire la ripartizione adeguata delle borse di studio da mettere a disposizione per le azioni n. 1 e n. 2 la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete universitaria europea nel corso del suo sviluppo e prenderà come ipotesi una borsa di studio di 2 000 ECU in media per studente e per anno.
2. Le borse della Comunità saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Vista la necessità di garantire una partecipazione equilibrata di tutti gli Stati membri al programma ERASMUS e visto lo sviluppo della rete universitaria europea, l'importo attribuito ad ogni Stato membro sarà assegnato in funzione del numero totale di studenti nelle università definite all'articolo 1, paragrafo 2, ed al numero totale dei giovani di età compresa tra 18 e 25 anni in ciascuno Stato membro.
3. Le autorità competenti degli Stati membri accorderanno ai singoli studenti borse di studio per un importo massimo di 5 000 ECU sulla base di un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti:
 - a) le borse serviranno a coprire le spese di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine);
 - b) sarà data la priorità a studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete universitaria europea ai sensi dell'azione n. 1, ma potranno anche essere erogate borse a studenti o gruppi di studenti di corsi per i quali siano state prese disposizioni particolari al di fuori dell'ambito della rete in un altro Stato membro;
 - c) le borse saranno accordate solo qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente;

- d) l'università ospite non addebiterà tasse di iscrizione e, se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso l'università del loro paese;
- e) le borse saranno normalmente accordate per periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, di una durata minima di un trimestre o un semestre e massima di un anno. Di norma non saranno accordate nel primo anno di studi universitari;
- f) le borse « di sostentamento » di cui beneficia uno studente nel suo paese continueranno ad essere erogate agli studenti che partecipano al programma ERASMUS nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite.

AZIONE N. 3

Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio

Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri:

1. misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volontaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ECU;
2. l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio. A tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ECU per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati;
3. misure volte a promuovere, su base volontaria, lo sviluppo di programmi comuni di studio tra le università di diversi Stati membri, per facilitare il riconoscimento accademico e per contribuire, mediante uno scambio di esperienze, al processo di innovazione e miglioramento dei corsi in tutta la Comunità. A ciascun progetto interessato si erogherà un contributo annuo fino a 20 000 ECU.

AZIONE N. 4

Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità

1. Saranno accordati aiuti per un importo di 20 000 ECU alle università che organizzano programmi intensivi di breve durata ai quali partecipano studenti di diversi Stati membri. Saranno inoltre accordati aiuti per consentire a esperti di livello elevato di tenere una serie di conferenze specializzate in diversi Stati membri.
 2. Per fornire un sostegno informativo all'ERASMUS e per accrescere la conoscenza dei diversi sistemi universitari esistenti nella Comunità, ERASMUS fornirà:
 - aiuti ad associazioni e consorzi di università operanti su base europea, in particolare per far meglio conoscere, all'interno della Comunità, le iniziative innovatrici in settori specifici;
 - pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri e che richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti — e sui modelli innovatori — della cooperazione interuniversitaria nella Comunità;
 - premi ERASMUS da attribuire agli studenti ed al personale docente che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità.
 3. Dopo il primo anno il costo dei provvedimenti attuati per le azioni n. 3 e n. 4 non supererà il 10 % dell'importo annuo previsto per ERASMUS.
-